

LEGGE 28 marzo 1962, n. 169
(Gazz. Uff., 2 maggio, n. 112).

Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a chilogrammi 1000 di prodotto. (Comma così modificato dal c. 4 dell'articolo 6 del D. Lgs. 22/02/2006, n. 128. N.d.R.)

La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio.